TESTO UNICO IN MATERIA EDILIZIA. (TESTO A)

# Art. 59

## (L) Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)

Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:

a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o istituti universitari di architettura;

b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma). Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente capo, e' servizio di pubblica utilita'.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2002, non più in vigore dal 18 agosto 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico in materia edilizia. (Testo A) |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 |
| Parte | II — Normativa tecnica per l'edilizia |
| Capo | I — Disposizioni di carattere generale |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-edilizia-testo-a/art-59-l-laboratori-legge-5-novembre-1971-n-1086-art-20/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it